

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DETERMINAZIONE DIRETTORE AD INTERIM S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI

N. 147 del 09/04/2020

assunta per Delega del Direttore Generale dell'ASST Valle Olona ed in conformità alla
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO:

**RICORSO PER PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE EX ART. 702
BIS C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROMOSSO DALLA
SIG.RA L.C..**

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ricordato che la sig.ra C.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Panzitta del Foro di Milano, aveva promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. RG n. 274/2018, depositato in data 3.5.2018, contro – tra l'altro - l'ASST Ovest Milanese, al fine di accertare la correttezza degli accertamenti sanitari effettuati presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio alla ricorrente prima e dopo il 4.4.2015, nonché la natura e l'entità delle lesioni subite dalla perizianda in rapporto causale con l'evento per cui è causa;

Dato atto altresì che l'ASST Ovest Milanese si è costituita nel giudizio di cui sopra con chiamata in causa dell'ASST della Valle Olona, mediante l'atto di chiamata di terzo notificato al protocollo dell'Ente n. 33329/18 in data 16.7.2018, trasmesso alla Compagnia Am Trust Europe Limited con nota del 18.7.2018;

Preso atto che la Compagnia Am Trust Europe ha aperto il sinistro di che trattasi, nell'ambito della polizza n. ITOMM16000227, rubricandolo al numero 2018/AVO/070, in considerazione della potenziale esposizione superiore alla SIR contrattuale di € 250.000,00, giusta comunicazione in data 19.7.2018 prot. n. 34127;

Richiamata la deliberazione n. 1049 del 24.07.20118, con la quale nel prendere atto del succitato ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c, è stata affidata la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Marco Rodolfi con studio in Milano, con oneri a carico della Compagnia, come da indicazioni della medesima Società con nota prot. n. 34126 del 19.7.2018;

Preso atto degli esiti della Consulenza Tecnica resa nell'ambito del procedimento per ATP (Dott.ssa Lillith Beraldo con il supporto dello specialista oncologo Dott. Sandro Barni), trasmessa dall'Avv. Rodolfi con nota prot. n. 14764 del 27.3.2019, esaminata e discussa nell'ambito della seduta del Comitato Valutazione Sinistri dell'11.4.2019 (verbale n. 53);

Visto il ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio, notificato a mezzo pec in data 5.2.2020 prot.n. 6488/20, promosso dalla sig.ra C.L., difesa dall'Avv. Carmine Panzitta con studio in Rho, contro - tra l'altro - l'ASST Ovest Milanese e l'ASST della Valle Olona, per il risarcimento dei danni subiti in esito alle prestazioni sanitarie effettuate alla sig. C.L. prima e dopo il 4.4.2015 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Vista la nota prot. n. 8590 del 17.2.2020, con la quale la Compagnia Am Trust Europe Ltd - che ha in gestione il sinistro – ha confermato il nominativo dell'Avv. Marco Rodolfi di Milano – ai sensi della polizza sopra richiamata - quale legale da incaricare per la difesa dell'Ente nel citato ricorso;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto pertanto di dare mandato all'Avv. Marco Rodolfi con oneri a carico della Compagnia, al fine della rappresentanza dell'Azienda nella vertenza di cui all'oggetto avanti il Tribunale di Busto Arsizio;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega conseguente;

D E T E R M I N A

1°- per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto del ricorso per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. avanti il Tribunale di Busto Arsizio, notificato a mezzo pec in data 5.2.2020 prot.n. 6488/20, promosso dalla sig.ra C.L., difesa dall'Avv. Carmine Panzitta con studio in Rho, contro - tra l'altro - l'ASST Ovest Milanese e l'ASST della Valle Olona, per il risarcimento dei danni subiti in esito alle prestazioni sanitarie effettuate alla sig. C.L. prima e dopo il 4.4.2015 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

2°- di conferire incarico all'Avv. Marco Rodolfi con studio in Milano, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, con oneri a carico della Compagnia Assicuratrice Am Trust Europe Ltd, che ha confermato il suddetto legale ai sensi della polizza indicata in premessa;

3°- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Ente;

4° - di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL DIRETTORE AD INTERIM S.C. AFFARI LEGALI E DELLE ASSICURAZIONI
(Dr.ssa Anna Maria Marazzi)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.